

# Comunità Alta Valsugana e Bersntol

# Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Provincia di Trento)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE N. 118**

OGGETTO: approvazione schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2023.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **SETTE** del mese di **AGOSTO**, il Presidente sig. Fontanari Andrea

**EMANA** 

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2023.

#### IL PRESIDENTE

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto "Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge".

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Premesso che la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio contenuto nel Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Premesso che con decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

Premesso che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamato l'art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 831 della Legge n. 145/2018, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato.

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4.

Dato atto che ai sensi del comma 3 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti avevano la facoltà di rinviare l'adozione del bilancio consolidato fino all'esercizio 2017, fatta eccezione per gli enti che avevano partecipato alla sperimentazione.

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 10 dd. 27 aprile 2015 avente ad oggetto "Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, a' sensi art. 23, comma 2, lett. j), Statuto", a cui espressamente si rinvia.

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 18 dd. 28 settembre 2017 avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ex art. 7, comma 10, della L.p. 19/2016", a cui espressamente si rinvia.

Visto il decreto del Commissario n. 217 dd. 27 dicembre 2021 avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020 dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai

sensi dell'art. 24, c. 4 della L.p. n. 19/2016 e dell'art. 18, c. 3 bis 1 della L.p. 1/2005 e ss.mm., e dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.", a cui espressamente si rinvia.

Vista, da ultimo, la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 dd. 19 dicembre 2022 avente ad oggetto "presa atto non necessità adozione ricognizione ordinaria partecipazioni societarie al 31.12.2021", a cui espressamente si rinvia.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 dd. 29 aprile 2024 con il quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2023.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Visto il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Dato atto che il bilancio del gruppo amministrazione pubblica è:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura al 31 dicembre;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente.

Ricordato che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base degli schemi di cui all'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

Evidenziato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento).

Dato atto che, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento della Comunità, salvo il caso dell'affidamento diretto di un servizio pubblico, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all'1% del capitale delle società partecipate.

Rilevato che, inizialmente, nell'individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento dell'esercizio 2021, così come degli esercizi precedenti, era stato valutato di escludere le società in house in quanto non affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

Richiamata ora la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07 dicembre 2021, ns. prot. di arrivo n. 24472 dd. 07 dicembre 2021, avente ad oggetto "orientamenti della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato di cui all'articolo 11-bis del D.Lgs. 118/2011", a cui espressamente si rinvia.

Richiamata la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 16/SEZAUT/2020/INPR riguardante l'approvazione delle linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio 2019, ed in particolare l'allegata nota metodologica nella quale ha chiarito che se l'organo di revisione ha indicato come esclusa per irrilevanza una società per la quale è stato valorizzato il campo società in house è evidente che ai sensi del principio contabile l'ente capogruppo ha determinato in modo errato il perimetro di consolidamento.

Appurato che anche la magistratura trentina ha aderito a tale tesi in sede di verifica del rendiconto 2019 di un Comune trentino.

Preso atto degli orientamenti della Corte dei Conti, rappresentati nella circolare del Consorzio dei Comuni sopra citata, in base ai quali è precisato che l'eventuale esclusione delle società in house dall'area di consolidamento determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile poiché le

società in house, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale e che se un ente locale detiene una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house, tali soggetti non solo confluiscono nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ma rientrano anche nel perimetro di consolidamento.

Verificato quindi che, rispetto all'inclusione nel perimetro di consolidamento, a seguito di apposita istruttoria sulla base delle soglie di irrilevanza economica (parametri ente) o della percentuale di partecipazione (partecipazione inferiore all'1%) e della natura della società, risulta quanto segue:

Organismi, enti strumentale e	% di partecipazione	Data di	Capitale	Società
società		costituzione	sociale	partecipata a
				totale
				partecipazione
				pubblica
Consorzio dei Comuni		09 luglio	€ 9.553,00	Società in
Trentini società cooperativa	0,54%	1996		house providing
Trentino Digitale S.p.A.		07 febbraio	€ 6.433.680,00	Società in
	0,2139%	1983		house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.		01 dicembre	€ 1.000.000,00	Società in
	0,4821%	2006		house providing

Dato atto che con decreto del Presidente n. 190 dd. 29 novembre 2023, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa (totale partecipazione pubblica)
2	Trentino Digitale S.p.A. (totale partecipazione pubblica)
3	Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica)

Richiamate le note prot. n. 8370 - 8372 - 8373 dd. 03 maggio 2024 con le quali il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso formalmente le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento.

Evidenziato che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci della Comunità e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Dato atto che nella redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo proporzionale.

Ricordato che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo in quanto il bilancio consolidato si basa sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale – finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Preso atto pertanto che devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, in quanto costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo).

Appurato che la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Accertato che la maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento che commerciali, nello stato patrimoniale, e gli oneri i proventi, i costi e i ricavi, nel conto economico) e che altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Dato atto che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ..., e che gli atti precedentemente citati devono essere approvati dal Consiglio dei Sindaci previa acquisizione del parere del revisore dei conti.

Ritenuto quindi di approvare lo schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio 2023, corredato di tutti gli allegati.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 16 dicembre 2019.

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento in data 05 agosto 2024 ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali.

#### **DECRETA**

- 1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2023, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da:
  - ⇒ allegato 1 conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato, attivo e passivo,
  - ⇒ allegato 2 relazione sulla gestione e nota integrativa;
- 2. di dare atto che, per quanto in premessa, l'area di consolidamento è composta da:

Organismi, enti strumentale e	% di	Data di	Capitale	Società
società	partecipazione	costituzione	sociale	partecipata a
				totale
				partecipazione
				pubblica

Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	0,54%	09 luglio 1996	€ 9.553,00	Società in house providing
Trentino Digitale S.p.A.	0,2139%	07 febbraio 1983	€ 6.433.680,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,4821%	01 dicembre 2006	€ 1.000.000,00	Società in house providing

- 3. di dare atto che ai fini del consolidamento è stato utilizzato il metodo proporzionale;
- 4. di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio positivo di € 942.481,54.=
- 5. di dare atto che lo stato patrimoniale consolidato evidenzia un valore complessivo di € 30.017.742,10.= di cui un patrimonio netto totale di € 12.879.430,56.=;
- 6. di dare atto che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze della Comunità e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato patrimoniale (rispetto al bilancio dell'ente capofila);
- 7. di trasmettere gli atti all'organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 gg, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Andrea Fontanari IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Mariuccia Cemin

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

	CONTO ECONO	OMICO			
	CONTO ECONOMICO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	16.239.583,16	16.073.433,46		
а	Proventi da trasferimenti correnti	14.260.073,47	13.467.590,63		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	186.611,91	213.376,77		E20c
С	Contributi agli investimenti	1.792.897,78	2.392.466,06		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.424.067,81	2.405.272,74	A1	A1a
а	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.051,16	9.194,95		
b	Ricavi della vendita di beni	3,47	0,00		
С	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.409.013,18	2.396.077,79		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	6.869,03	-2.782,43	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	542.588,42	524.250,17	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.213.108,42	19.000.173,94		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	47.162,63	36.772,91	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.657.879,19	9.621.848,54	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	27.265,73	33.386,72	B8	В8
12	Trasferimenti e contributi	4.008.928,30	3.887.084,91		
а	Trasferimenti correnti	2.057.578,10	1.626.108,94		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	628.151,92	1.304.311,91		
С	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.323.198,28	956.664,06		
13	Personale	3.841.926,06	3.440.063,83	B9	B9

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

		CONTO ECONO	ОМІСО			
		CONTO ECONOMICO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
14		Ammortamenti e svalutazioni	208.717,84	234.000,18	B10	B10
	а	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	45.454,13	48.449,01	B10a	B10a
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	162.712,26	184.930,89	B10b	B10b
	С	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
	d	Svalutazione dei crediti	551,45	620,28	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.357,04	24,27	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	2.303,26	1.770,16	B12	B12
17		Altri accantonamenti	330,58	879,56	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	307.118,64	217.890,68	B14	B14
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	18.094.275,19	17.473.721,76		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)	1.118.833,23	1.526.452,18		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		Proventi da partecipazioni	17,82	2.223,29	C15	C15
	а	da societa' controllate	0,00	0,00		
	b	da societa' partecipate	17,82	2.223,29		
	С	da altri soggetti	0,00	0,00		
20		Altri proventi finanziari	23.272,98	4.659,08	C16	C16
		Totale proventi finanziari	23.290,80	6.882,37		
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,42	6,51	C17	C17
	а	Interessi passivi	0,01	0,00		
	b	Altri oneri finanziari	0,41	6,51		
		Totale oneri finanziari	0,42	6,51		
		totale (C)	23.290,38	6.875,86		

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

		CONTO ECONO	ОМІСО			
		CONTO ECONOMICO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23		Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
		totale ( D)	0,00	0,00		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	180.787,77	926.033,48	E20	E20
	а	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	С	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	180.775,48	926.015,27		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
	е	Altri proventi straordinari	12,29	18,21		
		totale proventi	180.787,77	926.033,48		
25		Oneri straordinari	182.613,97	28.055,57	E21	E21
	а	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	176.688,33	24.358,33		E21b
	С	Minusvalenze patrimoniali	0,00	225,00		E21a
	d	Altri oneri straordinari	5.925,64	3.472,24		E21d
		totale oneri	182.613,97	28.055,57		
		Totale (E) (E20-E21)	-1.826,20	897.977,91		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.140.297,41	2.431.305,95		
26		Imposte (*)	197.815,87	169.628,07	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	942.481,54	2.261.677,88	23	23
29		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	942.481,54	2.261.677,88		
30		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

			STATO PATRIMONI	ALE ATTIVO			
			STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	1		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	Α	A
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
ı			Immobilizzazioni immateriali			ВІ	ВІ
	1		costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	3.965,00	10.699,40	BI2	BI2
	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.287,55	29.679,92	BI3	BI3
	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile	583,98	933,80	BI4	BI4
	5		avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6		immobilizzazioni in corso ed acconti	109.160,47	97.000,07	BI6	BI6
	9		altre	13.990,33	19.369,08	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	145.987,33	157.682,27		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
П	1		Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1		Terreni	0,00	0,00		
	1.2		Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3		Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.195.471,35	5.721.737,35		
	2.1		Terreni	322.925,41	264.786,69	BII1	BII1
		а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2		Fabbricati	5.243.918,02	5.037.002,92		
		а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3		Impianti e macchinari	83.478,67	73.397,74	BII2	BII2
		а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

		STATO PATRIMONIA	ALE ATTIVO			
		STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	131.675,13	140.396,83	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	67.342,16	92.815,20		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	24.799,99	37.702,48		
2.7		Mobili e arredi	80.498,64	71.118,61		
2.8		Infrastrutture	240.831,64	4.457,90		
2.99		Altri beni materiali	1,69	58,98		
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.831,91	311,64	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	6.197.303,26	5.722.048,99		
V		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1		Partecipazioni in	305,08	305,08	BIII1	BIII1
	а	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	305,08	0,00	BIII1b	BIII1b
	С	altri soggetti	0,00	305,08		
2		Crediti verso	54,34	92,82	BIII2	BIII2
	а	altre amministrazioni pubbliche	53,48	91,96		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	С	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	0,86	0,86	BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	359,42	397,90		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.343.650,01	5.880.129,16		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		Rimanenze	21.189,12	6.963,05	CI	CI
		Totale Rimanenze	21.189,12	6.963,05		
I		Crediti (2)				

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

		STATO PATRIMONI	ALE ATTIVO			
		STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1		Crediti di natura tributaria	416,45	416,45		
	а	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	416,45	416,45		
	С	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	14.789.881,22	13.505.968,36		
	а	verso amministrazioni pubbliche	14.576.525,17	13.292.462,31		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	С	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	213.356,05	213.506,05		
3		Verso clienti ed utenti	443.010,10	458.420,26	CII1	CII1
4		Altri Crediti	848.299,90	1.187.272,86	CII5	CII5
	а	verso l'erario	6.502,31	5.950,26		
	b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	С	altri	841.797,59	1.181.322,60		
		Totale crediti	16.081.607,67	15.152.077,93		
		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1		partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		altri titoli	7.347,45	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	7.347,45	0,00		
		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1		Conto di tesoreria	7.372.547,38	7.711.672,74		
	а	Istituto tesoriere	7.372.547,38	7.711.672,74		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	152.289,97	151.151,42	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	22,41	18,64	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE ATTIVO							
	STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00					
	Totale disponibilita' liquide	7.524.859,76	7.862.842,80					
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.635.004,00	23.021.883,78					
	D) RATEI E RISCONTI							
1	Ratei attivi	4,54	3,55	D	D			
2	Risconti attivi	39.083,55	30.584,60	D	D			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	39.088,09	30.588,15					
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.017.742,10	28.932.601,09					

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

		STATO PATRIMONIA	LE PASSIVO			
		STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
1		Fondo di dotazione	689.867,97	689.867,97	Al	Al
II		Riserve	3.210.300,60	3.182.531,56		
	b	da capitale	1.432.868,43	1.432.868,43	AII, AIII	AII, AIII
	С	da permessi di costruire	0,00	0,00		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.732.024,15	1.732.024,15		
	е	altre riserve indisponibili	45.408,02	17.638,98		
	f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	942.481,54	2.261.677,88	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	8.036.780,45	5.781.127,41	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	12.879.430,56	11.915.204,82		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.879.430,56	11.915.204,82		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	altri	335.600,46	324.677,99	В3	В3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	7.794,27	6.823,47		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	343.394,73	331.501,46		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.088.177,30	960.575,23	C	С

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

		STATO PATRIMONIA	LE PASSIVO			
		STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		TOTALE T.F.R. (C)	1.088.177,30	960.575,23		
		D) DEBITI (1)				
1		Debiti da finanziamento	0,00	22.459,50		
	а	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	22.459,50		
	С	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2		Debiti verso fornitori	1.571.436,33	1.339.797,85	D7	D6
3		Acconti	76,79	2,43	D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	9.646.221,87	9.184.831,93		
	а	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	7.775.936,61	7.852.385,00		
	С	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	е	altri soggetti	1.870.285,26	1.332.446,93		
5		altri debiti	950.233,90	1.121.953,74	D12,D13,D14	D11,D12,D1
	а	tributari	27.343,33	72.906,23		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.108,91	26.924,45		
	С	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d	altri	894.781,66	1.022.123,06		
		TOTALE DEBITI ( D)	12.167.968,89	11.669.045,45		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	3,43	0,06	E	E
		Risconti passivi	3.538.767,19	4.056.274,07	E	E
1		Contributi agli investimenti	145.953,21	155.431,81		

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIA	ALE PASSIVO			
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
а	da altre amministrazioni pubbliche	145.632,16	154.908,48		
b	da altri soggetti	321,05	523,33		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	3.392.813,98	3.900.842,26		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.538.770,62	4.056.274,13		
	TOTALE DEL PASSIVO	30.017.742,10	28.932.601,09		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	933.142,17	780.557,80		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	933.142,17	780.557,80		

# Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa al Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023 (art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

## Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2023

#### Normativa di riferimento

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzano tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc..

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

- "1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 attiene alle disposizioni del testo unico prima delle modifiche di cui all'art. 74, comma 1, numero 19), del D.Lgs. n. 126/2014. Deve dunque ritenersi vigente il 2° comma dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, tralasciando il mero riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del testo unico stesso.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente."

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

"6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

. . .

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

. . . "

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- "550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
- 551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti; per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
- 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 percento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
- 553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.
- 554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai

soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 112/2008:

"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del Decreto-legge n. 90/2014:

"Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5quinquies del presente articolo".

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

- art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:
- "8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
  - art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:
- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
- 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".
  - ♣ art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
- "4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
  - ♣ gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

#### articolo 11-bis

- "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

#### articolo 11-ter

- "1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda:
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
- 2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.
- 3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:
- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;

- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- I) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali."

#### articolo 11-quater

- "1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
- 2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
- 3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
- 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari."

#### articolo 11-quinquies

"1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

- 2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
- 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione."
  - ♣ l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
  - i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
  - ♣ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
  - ♣ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
  - ♣ lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha approvato due distinti elenchi con decreto del Presidente n. 190 dd. 29 novembre 2023:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voi esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);
- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione)

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

Denominazione.	Attività	Partecipazione	Rientra nella nozione di partecipazione Si/No
<u>Società</u>			
Trentino riscossioni S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,4821%	Si
Trentino Digitale S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,2139%	Si
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,54%	Si

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori al 1%;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2023 (elenco 2- Allegato B) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione.	Partecipazione	RILEVANZA/IRRELEVANZA
<u>Società</u>		
Trentino riscossioni S.p.a	0,4821%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house

#### Metodo di consolidamento

La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.

Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

Viene schematizzata la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio.

## Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2023 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

TR	Trentino Riscossioni S.p.a.	0,4821%
TD	Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%
CNTN	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Dati consolidati per il gruppo "amministrazione pubblica" 2023 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- ♣ per quanto riguarda la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 dd. 29 aprile 2024:
- per quanto attiene alla società Trentino Riscossioni S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico approvati in data 16 maggio 2024;
- ♣ per quanto attiene alla società Trentino Digitale S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico approvati in 15 maggio 2024;
- per quanto attiene al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico approvati in 15 maggio 2024;

Modalità di consolidamento per il gruppo "Amministrazione pubblica" 2023 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, la comunità deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

La comunità capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023.

## Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio della contabilità economico-patrimoniale: la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento; gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità calcolato secondo il principio contabile della contabilità finanziaria; salva diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l'esercizio successivo.

Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze: la voce patrimoniale "rimanenze" comprende l'insieme di beni mobili e beni di consumo così come risultanti dall'inventario e dalle scritture di magazzino di fine esercizio, iscritti in bilancio al valore di acquisto.

Fondi per rischi ed oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

Proventi ed oneri straordinari: si precisa che la sezione "E" proventi e oneri straordinari è stata ripristinata dai bilanci delle società da consolidare prima di effettuare le operazioni di cancellazione.

Costi e ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Relativamente al costo del personale si dettagliano le seguenti voci:

ENTE	NUMERO DIPENDENTI	SPESA DI PERSONALE
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	75,3	€ 3.592.919,68
Trentino riscossioni S.p.a.	50	€ 2.622.705,00
Trentino Digitale S.p.a.	298	€ 18.226.242,00
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	32	€ 2.028.926,00

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente;

Conti d'ordine: l'unica voce presente nel bilancio riguarda gli impegni su esercizi futuri

#### Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo


Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei".

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica". Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

In seguito ad una diversa contabilizzazione di costi e ricavi tra le partecipate Trentino riscossioni e Consorzio dei comuni trentini, si è operata la seguente scrittura di pre-consolidamento:



## Eliminazione delle operazioni infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero

accresciuti in maniera non corretta. L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

ALTAVALSUGAN	DELLA COMUNITA' A E BERNSTOL CON LE TECIPATE		STORNARE DA							
Nome breve	EntelSocietà	% partecip.	RICAW	RICAYI 2	CO\$71	COSTI %	CREDITI	CREDITI %	DEBIT!	DEBITI %
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	10.028,71	21,45				-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%		-	10.028,71	21,45		-		-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%					1.229,65	2,63		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%						-	1.229,65€	2,63
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	392,71	1,89				-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%			392,71	1,89		-		-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%		-		-	44.385,21	213,98		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%		-				-	44.385,21€	213,98
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%	32.874,85	177,52				-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%			32.874,85	177,52		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%					13.957,13	75,37		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%					-	-	13.957,13€	75,37
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%		-	339,00	1,63	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%	339,00	1,63			-	-	-	-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	4,00	0,02	-	-	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-	4,00	0,02	-	-	-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-	178.399,18	381,60	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%	178.399,18	381,60			-	-	-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	377.107,29	806,63			-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-	377.107,29	806,63	-	-	-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-			-	-	81.979,54	175,35
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-			81.979,54	175,35	-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-			288.014,72	616,06	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-			-	-	288.014,72€	616,06

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze.

#### Le elisioni patrimoniali

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva). È tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per

la volta nel consolidamento ("ultimo bilancio della controllata"). La differenza INIZIALE di consolidamento può essere POSITIVA O NEGATIVA. La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta:

- ♣ alla sottovalutazione dell'attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (ad esempio, immobilizzazioni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- ♣ al riconoscimento/pagamento di un "premio" per i benefici che deriveranno all'acquirente,
- ♣ all'effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale.

La differenza di consolidamento va innanzitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività.

In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell'attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette:

- # immobilizzazioni immateriali originate dalla società
- ♣ plusvalenze inespresse sulle immobilizzazioni materiali.

Dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:

- ♣ in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento".
- se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (ad esempio, l'acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l'eventuale eccedenza va negli oneri straordinari. La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (ad esempio, fondo oneri). La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va:
  - ♣ iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", se riconducibile ad un buon affare
  - ➡ iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli (badwill).

Sono state valutate positivamente tutte le seguenti partecipazioni ritenendo, analizzati i bilanci delle società ed enti, di poterle inserire come riserva di consolidamento (riserve da capitale):

			PATRIMONIO NETTO 31.12.2023	PATRIMONIO NETTO 31.12.2023 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DELLA COMUNITA'	Riserva di consolidamento	Rettifica voce imprese partecipate	Rettifica Voce Awiamento	RISULTATO DI ESERCIZIO
1	Consorzio dei comuni trentini Soc Coop	0,5400%	5.996.236,82	32.379,68		14.260,46	13.034,74	-	5.084,48
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	53.404.334,00	114.231,87		26.890,15	85.295,80	-	2.045,92
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	4.840.849,00	23.337,73		4.257,41	17.449,94	-	1.630,38

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Il Collegio dei revisori dei Conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha percepito complessivamente l'importo di € 8.881,60.=, comprensivo di IVA, CP e rimborso spese di viaggio.

#### Altre informazioni

Nel corso dell'esercizio 2023 gli amministratori hanno percepito complessivamente € 66.380,64.= a titolo di indennità di carica.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

	CONTO ECONO	DMICO			
	CONTO ECONOMICO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	16.239.583,16	16.073.433,46		
а	Proventi da trasferimenti correnti	14.260.073,47	13.467.590,63		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	186.611,91	213.376,77		E20c
С	Contributi agli investimenti	1.792.897,78	2.392.466,06		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.424.067,81	2.405.272,74	A1	A1a
а	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.051,16	9.194,95		
b	Ricavi della vendita di beni	3,47	0,00		
С	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.409.013,18	2.396.077,79		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	6.869,03	-2.782,43	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	542.588,42	524.250,17	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.213.108,42	19.000.173,94		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	47.162,63	36.772,91	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.657.879,19	9.621.848,54	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	27.265,73	33.386,72	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.008.928,30	3.887.084,91		
а	Trasferimenti correnti	2.057.578,10	1.626.108,94		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	628.151,92	1.304.311,91		
С	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.323.198,28	956.664,06		
13	Personale	3.841.926,06	3.440.063,83	B9	B9

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

		CONTO ECONO	ОМІСО			
		CONTO ECONOMICO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
14		Ammortamenti e svalutazioni	208.717,84	234.000,18	B10	B10
	а	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	45.454,13	48.449,01	B10a	B10a
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	162.712,26	184.930,89	B10b	B10b
	С	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
	d	Svalutazione dei crediti	551,45	620,28	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.357,04	24,27	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	2.303,26	1.770,16	B12	B12
17		Altri accantonamenti	330,58	879,56	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	307.118,64	217.890,68	B14	B14
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	18.094.275,19	17.473.721,76		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)	1.118.833,23	1.526.452,18		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		Proventi da partecipazioni	17,82	2.223,29	C15	C15
	а	da societa' controllate	0,00	0,00		
	b	da societa' partecipate	17,82	2.223,29		
	С	da altri soggetti	0,00	0,00		
20		Altri proventi finanziari	23.272,98	4.659,08	C16	C16
		Totale proventi finanziari	23.290,80	6.882,37		
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,42	6,51	C17	C17
	а	Interessi passivi	0,01	0,00		
	b	Altri oneri finanziari	0,41	6,51		
		Totale oneri finanziari	0,42	6,51		
		totale (C)	23.290,38	6.875,86		

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

		CONTO ECONO	ОМІСО			
		CONTO ECONOMICO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23		Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
		totale ( D)	0,00	0,00		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	180.787,77	926.033,48	E20	E20
	а	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	С	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	180.775,48	926.015,27		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
	е	Altri proventi straordinari	12,29	18,21		
		totale proventi	180.787,77	926.033,48		
25		Oneri straordinari	182.613,97	28.055,57	E21	E21
	а	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	176.688,33	24.358,33		E21b
	С	Minusvalenze patrimoniali	0,00	225,00		E21a
	d	Altri oneri straordinari	5.925,64	3.472,24		E21d
		totale oneri	182.613,97	28.055,57		
		Totale (E) (E20-E21)	-1.826,20	897.977,91		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.140.297,41	2.431.305,95		
26		Imposte (*)	197.815,87	169.628,07	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	942.481,54	2.261.677,88	23	23
29		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	942.481,54	2.261.677,88		
30		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 01/08/2024

			STATO PATRIMONI	ALE ATTIVO			
			STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	1		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	Α	A
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
ı			Immobilizzazioni immateriali			ВІ	ВІ
	1		costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	3.965,00	10.699,40	BI2	BI2
	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.287,55	29.679,92	BI3	BI3
	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile	583,98	933,80	BI4	BI4
	5		avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6		immobilizzazioni in corso ed acconti	109.160,47	97.000,07	BI6	BI6
	9		altre	13.990,33	19.369,08	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	145.987,33	157.682,27		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
П	1		Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1		Terreni	0,00	0,00		
	1.2		Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3		Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.195.471,35	5.721.737,35		
	2.1		Terreni	322.925,41	264.786,69	BII1	BII1
		а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2		Fabbricati	5.243.918,02	5.037.002,92		
		а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3		Impianti e macchinari	83.478,67	73.397,74	BII2	BII2
		а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

		STATO PATRIMONIA	ALE ATTIVO			
		STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	131.675,13	140.396,83	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	67.342,16	92.815,20		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	24.799,99	37.702,48		
2.7		Mobili e arredi	80.498,64	71.118,61		
2.8		Infrastrutture	240.831,64	4.457,90		
2.99		Altri beni materiali	1,69	58,98		
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.831,91	311,64	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	6.197.303,26	5.722.048,99		
V		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1		Partecipazioni in	305,08	305,08	BIII1	BIII1
	а	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	305,08	0,00	BIII1b	BIII1b
	С	altri soggetti	0,00	305,08		
2		Crediti verso	54,34	92,82	BIII2	BIII2
	а	altre amministrazioni pubbliche	53,48	91,96		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	С	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	0,86	0,86	BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	359,42	397,90		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.343.650,01	5.880.129,16		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		Rimanenze	21.189,12	6.963,05	CI	CI
		Totale Rimanenze	21.189,12	6.963,05		
I		Crediti (2)				

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

		STATO PATRIMONI	ALE ATTIVO			
		STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1		Crediti di natura tributaria	416,45	416,45		
	а	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	416,45	416,45		
	С	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	14.789.881,22	13.505.968,36		
	а	verso amministrazioni pubbliche	14.576.525,17	13.292.462,31		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	С	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	213.356,05	213.506,05		
3		Verso clienti ed utenti	443.010,10	458.420,26	CII1	CII1
4		Altri Crediti	848.299,90	1.187.272,86	CII5	CII5
	а	verso l'erario	6.502,31	5.950,26		
	b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	С	altri	841.797,59	1.181.322,60		
		Totale crediti	16.081.607,67	15.152.077,93		
		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1		partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		altri titoli	7.347,45	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	7.347,45	0,00		
		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1		Conto di tesoreria	7.372.547,38	7.711.672,74		
	а	Istituto tesoriere	7.372.547,38	7.711.672,74		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	152.289,97	151.151,42	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	22,41	18,64	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 01/08/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO									
	STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00						
	Totale disponibilita' liquide	7.524.859,76	7.862.842,80						
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.635.004,00	23.021.883,78						
	D) RATEI E RISCONTI								
1	Ratei attivi	4,54	3,55	D	D				
2	Risconti attivi	39.083,55	30.584,60	D	D				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	39.088,09	30.588,15						
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.017.742,10	28.932.601,09						

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

		STATO PATRIMONIA	LE PASSIVO			
		STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
1		Fondo di dotazione	689.867,97	689.867,97	Al	Al
II		Riserve	3.210.300,60	3.182.531,56		
	b	da capitale	1.432.868,43	1.432.868,43	AII, AIII	AII, AIII
	С	da permessi di costruire	0,00	0,00		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.732.024,15	1.732.024,15		
	е	altre riserve indisponibili	45.408,02	17.638,98		
	f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	942.481,54	2.261.677,88	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	8.036.780,45	5.781.127,41	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	12.879.430,56	11.915.204,82		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.879.430,56	11.915.204,82		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	altri	335.600,46	324.677,99	В3	В3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	7.794,27	6.823,47		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	343.394,73	331.501,46		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.088.177,30	960.575,23	C	С

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

01/08/2024

		STATO PATRIMONIAI	LE PASSIVO			
		STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		TOTALE T.F.R. (C)	1.088.177,30	960.575,23		
		D) DEBITI (1)				
1		Debiti da finanziamento	0,00	22.459,50		
	а	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	22.459,50		
	С	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2		Debiti verso fornitori	1.571.436,33	1.339.797,85	D7	D6
3		Acconti	76,79	2,43	D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	9.646.221,87	9.184.831,93		
	а	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	7.775.936,61	7.852.385,00		
	С	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	е	altri soggetti	1.870.285,26	1.332.446,93		
5		altri debiti	950.233,90	1.121.953,74	D12,D13,D14	D11,D12,D1
	а	tributari	27.343,33	72.906,23		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.108,91	26.924,45		
	С	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d	altri	894.781,66	1.022.123,06		
		TOTALE DEBITI ( D)	12.167.968,89	11.669.045,45		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	3,43	0,06	E	E
		Risconti passivi	3.538.767,19	4.056.274,07	E	E
1		Contributi agli investimenti	145.953,21	155.431,81		

## CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 01/08/2024

STATO PATRIMONIALE PASSIVO									
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95				
а	da altre amministrazioni pubbliche	145.632,16	154.908,48						
b	da altri soggetti	321,05	523,33						
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00						
3	Altri risconti passivi	3.392.813,98	3.900.842,26						
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.538.770,62	4.056.274,13						
	TOTALE DEL PASSIVO	30.017.742,10	28.932.601,09						
	CONTI D'ORDINE								
	1) Impegni su esercizi futuri	933.142,17	780.557,80						
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00						
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00						
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00						
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00						
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00						
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	933.142,17	780.557,80						

## Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa al Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023 (art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

## Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2023

### Normativa di riferimento

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzano tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc..

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

- "1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 attiene alle disposizioni del testo unico prima delle modifiche di cui all'art. 74, comma 1, numero 19), del D.Lgs. n. 126/2014. Deve dunque ritenersi vigente il 2° comma dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, tralasciando il mero riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del testo unico stesso.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente."

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

"6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

. . .

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

. . . "

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- "550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
- 551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti; per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
- 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 percento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
- 553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.
- 554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai

soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 112/2008:

"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del Decreto-legge n. 90/2014:

"Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5quinquies del presente articolo".

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

- art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:
- "8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
  - art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:
- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
- 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".
  - ♣ art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
- "4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
  - ♣ gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

#### articolo 11-bis

- "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

### articolo 11-ter

- "1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda:
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
- 2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.
- 3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:
- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;

- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- I) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali."

### articolo 11-quater

- "1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
- 2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
- 3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
- 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari."

### articolo 11-quinquies

"1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

- 2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
- 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione."
  - ♣ l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
  - i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
  - ♣ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
  - ♣ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
  - ♣ lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha approvato due distinti elenchi con decreto del Presidente n. 190 dd. 29 novembre 2023:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voi esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);
- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione)

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

Denominazione.	Attività	Partecipazione	Rientra nella nozione di partecipazione Si/No
<u>Società</u>			
Trentino riscossioni S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,4821%	Si
Trentino Digitale S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,2139%	Si
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamento diretto e società in house	0,54%	Si

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori al 1%;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2023 (elenco 2- Allegato B) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione.	Partecipazione	RILEVANZA/IRRELEVANZA
<u>Società</u>		
Trentino riscossioni S.p.a	0,4821%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house

### Metodo di consolidamento

La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.

Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

Viene schematizzata la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio.

## Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2023 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

TR	Trentino Riscossioni S.p.a.	0,4821%
TD	Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%
CNTN	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Dati consolidati per il gruppo "amministrazione pubblica" 2023 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- ♣ per quanto riguarda la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 dd. 29 aprile 2024:
- per quanto attiene alla società Trentino Riscossioni S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico approvati in data 16 maggio 2024;
- ♣ per quanto attiene alla società Trentino Digitale S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico approvati in 15 maggio 2024;
- per quanto attiene al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico approvati in 15 maggio 2024;

Modalità di consolidamento per il gruppo "Amministrazione pubblica" 2023 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, la comunità deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

La comunità capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023.

## Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio della contabilità economico-patrimoniale: la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento; gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità calcolato secondo il principio contabile della contabilità finanziaria; salva diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l'esercizio successivo.

Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze: la voce patrimoniale "rimanenze" comprende l'insieme di beni mobili e beni di consumo così come risultanti dall'inventario e dalle scritture di magazzino di fine esercizio, iscritti in bilancio al valore di acquisto.

Fondi per rischi ed oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

Proventi ed oneri straordinari: si precisa che la sezione "E" proventi e oneri straordinari è stata ripristinata dai bilanci delle società da consolidare prima di effettuare le operazioni di cancellazione.

Costi e ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Relativamente al costo del personale si dettagliano le seguenti voci:

ENTE NUMERO DIPENDENTI SPESA DI PERS			
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	75,3	€ 3.592.919,68	
Trentino riscossioni S.p.a.	50	€ 2.622.705,00	
Trentino Digitale S.p.a.	298	€ 18.226.242,00	
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	32	€ 2.028.926,00	

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente;

Conti d'ordine: l'unica voce presente nel bilancio riguarda gli impegni su esercizi futuri

### Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo


Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei".

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica". Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

In seguito ad una diversa contabilizzazione di costi e ricavi tra le partecipate Trentino riscossioni e Consorzio dei comuni trentini, si è operata la seguente scrittura di pre-consolidamento:



## Eliminazione delle operazioni infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero

accresciuti in maniera non corretta. L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

ALTAVALSUGAN	DELLA COMUNITA' A E BERNSTOL CON LE TECIPATE		STORNARE DA							
Nome breve	EntelSocietà	% partecijo	RICAW	RICAYI 2	CO\$71	COSTI %	CREDITI	CREDITI %	DEBIT!	DEBITI %
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	10.028,71	21,45				-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%		-	10.028,71	21,45		-		-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%					1.229,65	2,63		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%						-	1.229,65€	2,63
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	392,71	1,89				-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%			392,71	1,89		-		-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%		-		-	44.385,21	213,98		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%		-				-	44.385,21€	213,98
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%	32.874,85	177,52				-		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%			32.874,85	177,52		-		-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%					13.957,13	75,37		-
CAPOGRUPPO	Comunità Altavalsugana e Bernstol	100,0000%					-	-	13.957,13€	75,37
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%		-	339,00	1,63	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%	339,00	1,63			-	-	-	-
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	4,00	0,02	-	-	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-	4,00	0,02	-	-	-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-	178.399,18	381,60	-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%	178.399,18	381,60			-	-	-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	377.107,29	806,63			-	-	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-	377.107,29	806,63	-	-	-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-			-	-	81.979,54	175,35
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-			81.979,54	175,35	-	-
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%		-			288.014,72	616,06	-	-
1	Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-			-	-	288.014,72€	616,06

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze.

### Le elisioni patrimoniali

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva). È tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per

la volta nel consolidamento ("ultimo bilancio della controllata"). La differenza INIZIALE di consolidamento può essere POSITIVA O NEGATIVA. La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta:

- ♣ alla sottovalutazione dell'attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (ad esempio, immobilizzazioni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- ♣ al riconoscimento/pagamento di un "premio" per i benefici che deriveranno all'acquirente,
- ♣ all'effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale.

La differenza di consolidamento va innanzitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività.

In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell'attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette:

- # immobilizzazioni immateriali originate dalla società
- ♣ plusvalenze inespresse sulle immobilizzazioni materiali.

Dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:

- ♣ in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento".
- se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (ad esempio, l'acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l'eventuale eccedenza va negli oneri straordinari. La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (ad esempio, fondo oneri). La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va:
  - ♣ iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", se riconducibile ad un buon affare
  - ➡ iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli (badwill).

Sono state valutate positivamente tutte le seguenti partecipazioni ritenendo, analizzati i bilanci delle società ed enti, di poterle inserire come riserva di consolidamento (riserve da capitale):

			PATRIMONIO NETTO 31.12.2023	PATRIMONIO NETTO 31.12.2023 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DELLA COMUNITA'	Riserva di consolidamento	Rettifica voce imprese partecipate	Rettifica Voce Awiamento	RISULTATO DI ESERCIZIO
1	Consorzio dei comuni trentini Soc Coop	0,5400%	5.996.236,82	32.379,68		14.260,46	13.034,74	-	5.084,48
2	Trentino Digitale SPA	0,2139%	53.404.334,00	114.231,87		26.890,15	85.295,80	-	2.045,92
3	Trentino Riscossioni SPA	0,4821%	4.840.849,00	23.337,73		4.257,41	17.449,94	-	1.630,38

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Il Collegio dei revisori dei Conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha percepito complessivamente l'importo di € 8.881,60.=, comprensivo di IVA, CP e rimborso spese di viaggio.

### Altre informazioni

Nel corso dell'esercizio 2023 gli amministratori hanno percepito complessivamente € 66.380,64.= a titolo di indennità di carica.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.



# Comunità Alta Valsugana e Bersntol

## Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Provincia di Trento)

## Pareri su proposta di decreto

ad oggetto: Approvazione schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2023.

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di decreto, si esprime, ai sensi dell'art. 185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 16 dicembre 2019, il parere in ordine alla regolarità contabile, con contestuale attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 si esprime parere favorevole. Si precisa che il parere si esprime sul provvedimento inserito a programma e conservato in atti e non su eventuali modifiche apportate successivamente, di cui non rimane traccia.

Pergine Valsugana, 05 agosto 2024

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott.ssa Luisa Pedrinolli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).